



**P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.**

piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale

**VARIANTE 2**

**relazione per la verifica di  
assoggettabilità a VAS**

di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del  
D.lgs.152/2006 e s.m.i. e dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i.

## 1. PREMESSA

La presente verifica di assoggettabilità a VAS, che riguarda la variante 2 al PAC delle zone "A" del PRGC e viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i. e alla luce di quanto precisato dall'art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia:

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*

Il documento di verifica, che costituisce lo strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale rispetto a quelle di carattere pianificatorio, garantendo un elevato livello di protezione ambientale e rappresentando elemento di verifica e valutazione partecipata all'interno del percorso tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico medesimo, si articola attraverso:

- la valutazione della portata e dei caratteri delle azioni della variante;
- l'esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dalla stessa variante sull'ambiente nell'ambito delle potenzialità ex-post.

Relativamente agli adempimenti normativi cui deve attenersi la presente **verifica di assoggettabilità a VAS**, di seguito si introduce l'articolato di riferimento **per la procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2010 e s.m.i.:**

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Norme in materia ambientale**

**(come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128**

"(...)

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

### **Art.11 Modalità di svolgimento**

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art.6, commi 3 e 3-bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionale ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti al comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle

risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione della legge.

#### **Art.12. Verifica di assoggettabilità**

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su rapporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni prevenienti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli 12 e 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.  
(...)"

## 2. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente Variante al PAC delle zone "A" del PRGC, redatta ai sensi dell'art.25 della LR 5/2007 e s.m.i., dell'art.7 del DPRReg. 20.03.2008 n.086/Pres., e dell'art. 3 della L.R. 12/2008 e s.m.i., introduce:

### **Modifiche alle Norme di Attuazione**

La variante interviene al fine di modificare e sviluppare le norme di attuazione così da semplificare, verificare, precisare e chiarire ulteriormente alcuni contenuti, o di introdurre limitate e circostanziate integrazioni nel rispetto e in coerenza con le indicazioni del PRGC vigente.

### 3. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE *(di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.LGS.152/2006)*

La presente verifica di assoggettabilità a VAS è orientata ad individuare ed affrontare le tematiche che non hanno avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC, già sottoposto a VAS (cfr. DCC n.15 del 24.03.2010 recante "ART.16 DEL D.LGS. N.152/2006, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 3 DEL D.LGS. N.4/2008 E NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS A INTEGRAZIONE DELLA DCC N.75 DEL 18.12.2009")

I riferimenti qualitativi relativi alla predisposizione della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Allegato I, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., quale recepimento nazionale del succitato allegato II della Direttiva 2001/42/CE, si sostanziano:

#### 1. **Caratteristiche del piano:**

- Descrizione di come il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, oppure per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, oppure attraverso la ripartizione delle risorse;
- Descrizione di come il piano influenza altri piani o programmi;
- Descrizione della pertinenza del piano in relazione alle considerazioni ambientali, specialmente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- Evidenziazione dell'eventuale rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale (esempio, piani connessi alla gestione dei rifiuti o protezione delle acque).

#### 2. **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal piano:**

- Descrizione della probabilità, la durata e la reversibilità degli impatti;
- Descrizione del carattere cumulativo degli eventuali impatti;
- Descrizione dell'eventuale natura transfrontaliera degli impatti;
- Descrizione dei pericoli per la salute umana e per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
- Descrizione dell'entità e dell'estensione nello spazio degli eventuali impatti ( area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- Descrizione del valore e della vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- Descrizione degli eventuali impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

#### **Caratteristiche della variante**

1. La variante è stata redatta in modo coerente rispetto allo strumento urbanistico vigente, confermandone indicazioni e obiettivi, perseguendo finalità di interesse generale e obiettivi di semplificazione operativa.
2. La variante introduce limitate modifiche normative, senza intervenire sui suoi presupposti strutturali e condividendone contenuti, obiettivi di protezione ambientale e strategie, in coerenza con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le modifiche proposte non introducono nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in termini di effetto ambientale. Non c'è influenza su altri piani e/o programmi.
3. La variante non incide sui territori e sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale; per quanto riguarda gli aspetti generali riguardanti l'acqua, l'aria, il rumore, il suolo, gli ecosistemi, ecc., le analisi condotte in sede di redazione del nuovo PRGC hanno già preso in considerazione e valutato le normative interagenti con le scelte e gli obiettivi del piano, immutati con la presente variante 2.

4. Non vi sono problemi ambientali pertinenti alla variante, la quale interviene in maniera positiva relativamente al contesto, sulla linea dei caratteri dell'esistente, non introducendo modifiche a valutazioni già effettuate.
5. Le scelte relative alla variante non introducono modifiche alle valutazioni già effettuate in sede di redazione del Nuovo PRGC.

**Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla variante al PRGC**

1. Le modifiche normative apportate con la Variante in questione, non vanno a determinare effetti significativi tali da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a quanto già definito dal piano generale vigente.
2. Rimangono invariate le previsioni generali esaminate in sede di redazione del Nuovo PRGC.
3. La presente variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
4. La variante non apporta e tantomeno introduce elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente.
5. La variante in questione non va a modificare le valutazioni assunte in sede di definizione del nuovo PRGC.
6. La variante non affronta tematiche che non abbiano già avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC e non incide sulle speciali caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale né sul valore limite di utilizzo intensivo del suolo ma si pone l'obiettivo di migliorare il livello di qualità ambientale.
7. La variante non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale.

A tal riguardo, si rileva che nel territorio del Comune di Tavagnacco non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Pertanto, non si introducono fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, né si prevedono azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario.

I prati stabili presenti sul territorio comunale non sono interessati dalla variante 2.

Con riferimento specifico al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/04 (fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua tutelati - ex L.431/85), si ritiene che le modifiche proposte non incidano né implichino effetti dal punto di vista paesaggistico.

#### 4. EFFETTI ED IMPATTI DELLA VARIANTE

La variante 2 al PAC:

- **non introduce nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare** in termini di effetto ambientale **rispetto a quanto riscontrato in sede di redazione del nuovo PRGC, già sottoposto a VAS**;
- non incide né aumenta l'**insediabilità potenziale**, cosicché non introduce alcun impatto;
- non incide su **flora e fauna e siti protetti**, poiché le sue azioni non implicano la sottrazione di habitat di specie ecologicamente rilevanti e/o sensibili;
- riguarda ma non incide sulle aree di **interesse paesaggistico ambientale**;
- non incide su **suolo e acqua (sistema geologico ed idrogeologico), l'aria ed il rumore**, poiché non apporta effetti. In particolare, per ciò che riguarda il **sistema geologico ed idrogeologico** le azioni della variante non influenzano tale componente;
- non incide sulla **qualità dell'aria**, in quanto non prevede emissioni in atmosfera.

Per ciò che concerne il **quadro programmatico**, la variante è aderente a quanto previsto dal PRGC e le modifiche apportate risultano coerenti con lo stesso.

#### CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall'Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno 2010, **si ritiene che per la variante in oggetto non sia necessario procedere all'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.**

Ai sensi dell'art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., inoltre, **si ritiene con sufficiente ragione che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla presente variante 2 al Piano, dovendosi limitare "(...) ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)"** in considerazione dell'esiguità e scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali **si intenda, col presente rapporto di verifica (screening di VAS), fase svolta e conclusa.**